



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/36/SR16/C13

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CON IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE ED IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL CITATO
ART. 24 *QUATER* DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018 N. 119
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 17 DICEMBRE
2018, N. 136.**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 24 *quater*, comma 3, del decreto legge 23
ottobre 2018, n. 119.**

Punto 16) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con la richiesta:

- di adottare urgentemente con idoneo provvedimento legislativo le proposte di modifica alla disciplina dei contratti pubblici (già concordate col Dipartimento della Protezione civile) e delle assunzioni, al fine di velocizzare le attività tecniche e amministrative per la rapida realizzazione degli interventi (All.te);
- di destinare, urgentemente le risorse finanziarie giacenti sul Fondo nazionale di Protezione Civile agli interventi per il dissesto idrogeologico delle zone terremotate dell'Italia Centrale.

Roma, 7 marzo 2019

ALLEGATO

Art. 1. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

1. Per far fronte alle necessità connesse con l'attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 le Regioni interessate, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, le Città metropolitane, i Comuni e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza territorialmente competente possono assumere, nell'anno 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale e non rinnovabile, ulteriori unità di personale da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse autorizzate dal citato Decreto, entro il limite delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo _____ della legge _____.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite massimo del 2% delle risorse complessivamente assegnate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato, attesa la preminenza dell'interesse pubblico connesso con l'attuazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e l'aumento della resilienza di cui al presente articolo. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

4 Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità già autorizzate

Alla Parte II, titolo VI, Capo VI, dopo l'articolo 162 è inserita la seguente Sezione:

Sezione II “Eventi di Somma urgenza e interventi di protezione civile”

Art. 163

(Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo 163 è così sostituito:

1. Al fine di garantire semplificazione e tempestività nelle acquisizioni di forniture o di servizi o nella realizzazione di lavori o opere necessari al superamento di situazioni emergenziali, le disposizioni della presente Sezione si applicano alle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture nei casi di somma urgenza e in caso di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. L'affidamento dei contratti di cui alla presente Sezione avviene nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e comunitari di riferimento.

Art. 163-bis

(Procedure in caso di somma urgenza)

1. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, il verificarsi di situazioni di danno o di pericolo ovvero la previsione dell'imminente verificarsi delle stesse, nei limiti strettamente necessari per il superamento della situazione in atto. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino rimosse le situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità connesse all'evento.
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio il responsabile del procedimento o altro soggetto appartenente all'amministrazione competente che si reca sul luogo, dispone la immediata esecuzione dei lavori o la prestazione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere il danno o lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, redigendo contemporaneamente un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e le prestazioni e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. L'esecuzione dei lavori, le prestazioni di servizi e le forniture di somma urgenza possono essere eseguite in amministrazione diretta o essere affidati in via diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da altro soggetto appartenente alla amministrazione competente.

4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o dei servizi, o delle forniture sulla base dei prezzi definiti mediante l'utilizzo dei prezziari di cui all'articolo 23 comma 7 per i lavori o di altri prezziari ufficiali di riferimento, tra cui quelli di cui all'art. 24, comma 8, per i servizi e le forniture, ridotti del 10%. A causa delle specifiche peculiarità del cantiere o delle reali esigenze di approvvigionamento di materiali o mezzi d'opera, connesse anche alle complessive necessità nell'ambito degli interventi in corso, è possibile, motivando, adeguare le voci di lavorazione o i prezzi elementari presenti nel prezzo. Nel caso di affidamenti di servizi e forniture per importi complessivi pari o superiori a 40.000,00 euro per i quali non siano disponibili prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti.

5. Al fine della verifica della congruità del prezzo stabilito ai sensi del comma 4, ultimo periodo, le stazioni appaltanti, qualora tali funzioni non siano affidate ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono dotarsi, con proprio regolamento, di un organo interno. La verifica di congruità è effettuata con riferimento alle sole voci di forniture o di servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. In mancanza di tali organismi, i soggetti di cui al comma 2, comunicano il prezzo provvisorio delle sole voci di forniture o servizi singolarmente pari o superiori ad euro 40.000 non compresi nei prezziari, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che rende il proprio parere sulla congruità del prezzo entro trenta giorni decorsi i quali il prezzo si intende congruo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili gli ordinari rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa.

6. I soggetti di cui al comma 2 compilano entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una perizia giustificativa con stima presuntiva delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione. Qualora la stazione appaltante sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

7. In caso di mancata approvazione da parte del competente organo dell'amministrazione, l'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è immediatamente sospesa e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere nel caso di lavori, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

8. Al fine di assicurare la tempestiva ed immediata esecuzione dell'intervento, nelle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti verificano alternativamente l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 mediante:

- a) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma 8;
- b) ricorso agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
- c) ricorso agli elenchi di operatori economici di cui al comma 9;
- d) ricorso agli elenchi della stazione appaltante di operatori economici dei quali sia stata verificata l'assenza di cause di esclusione.

9. Nel caso di cui al comma 7 lett.a) gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione per l'affidamento, con la procedura ordinariamente prevista, di contratti di uguale importo, che l'amministrazione aggiudicatrice verifica in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione in atto, comunque non superiore a novanta giorni dall'affidamento. Le amministrazioni aggiudicatrici, nelle more dell'effettuazione dei controlli, stipulano il contratto prevedendo, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti richiesti, la risoluzione dello stesso, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta, o in alternativa l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore complessivo del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi requisiti; prima di tale atto non è possibile procedere allo svincolo progressivo della garanzia definitiva, ove richiesta, o, in assenza della stessa, l'amministrazione trattiene dai pagamenti l'importo del 10% del valore complessivo del contratto.

10. Consip S.p.A., in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, nonché con i Ministeri interessati per gli interventi di rispettiva competenza, predispone elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture dei quali è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

11. Gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo pari o superiori ad euro 40.0000 sono pubblicati ai sensi dell'art. 29. Gli atti adottati dagli enti locali sono inviati al controllo successivo di legittimità da parte dell'organo interno competente dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Articolo 163-ter

(Procedure per interventi in caso di eventi di protezione civile)

1. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero nella previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, le componenti e loro articolazioni o le strutture operative appartenenti alla pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 4-e 13, del decreto legislativo n. 1 del 2018 nonché i Commissari delegati nominati in forza degli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo

n. 1 del 2018 e i soggetti attuatori dagli stessi individuati osservano le procedure di cui al presente articolo.

2. Resta fermo, qualora ne ricorrano i presupposti, il ricorso alla disciplina di cui all'articolo 163 bis. Il termine di cui all'articolo 163-bis, comma 5, limitatamente agli affidamenti di cui al presente articolo, è di trenta giorni, prorogabili, qualora ricorrano ragioni di impedimento oggettivo. Le ragioni della proroga sono attestate dall'organo competente della stazione appaltante nel primo atto utile del procedimento.

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 1 possono predisporre contratti standard per l'acquisizione dei servizi e forniture indifferibili ed urgenti in particolare per la sistemazione in strutture recettive e per la fornitura dei pasti per la popolazione sfollata nonché per i servizi di recupero, composizione e tumulazione delle salme, per il recupero e smaltimento di carcasse di animali ai quali gli operatori economici aderiscono. Al fine di semplificare e rendere omogenee le procedure del presente comma, è istituita presso il Dipartimento della protezione civile una Commissione permanente le cui attribuzioni composizione e funzionamento sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, per gli affidamenti in via diretta e per quelli di cui agli articoli 36, 63 comma 2, lettera c), e 157 si applica il comma 7 e 8 dell'articolo 163-bis.

5. Nel caso di effettuazione di opere connesse alle misure finalizzate alla sistemazione alloggiativa della popolazione e ad opere complesse per il rientro alle normali condizioni di vita è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 59, comma 1 e 1-bis.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 163-ter possono prevedere penalità adeguate all'urgenza, per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni, anche in misura maggiore di quanto previsto dall'articolo 113-bis ovvero fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale, nonché lavorazioni su più turni giornalieri feriali e festivi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti, gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono attribuiti preferibilmente agli operatori economici aventi nei medesimi territori sede legale o sede operativa da almeno sei mesi prima dalla data dell'evento.

(Art...)

Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 21, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 163 ter, comma 1, possono autorizzare procedure di affidamento anche non previste nella programmazione di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in assenza della stessa.”

- b) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente “La verifica preventiva di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis”
- c) all'articolo 27, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente “La verifica progettuale di cui al presente articolo non si applica alle perizie di cui all'art. 163-bis”
- d) all'articolo 31, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ”1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono autorizzare l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, purchè-dipendenti di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali, anche in deroga ai requisiti fissati dalle linee-guida di cui al comma 5 del presente articolo.”;
- e) all'articolo 32, comma 10, lettera b) dopo le parole “*lettere a) e b)*”, è aggiunto il seguente periodo “*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*”;
- f) all'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ”1-bis. In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, il termine di cui al comma 1 è ridotto a quindici giorni”;
- g) all'articolo 34, al comma 3, alinea sono aggiunte le parole: ”Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 163 bis e 163 ter.”
- h) all'articolo 35, al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Non costituisce frazionamento l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità e di cui non è determinabile la complessiva consistenza e durata, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.”;
- i) all'articolo 36, al comma 2:

1. alla lett. a), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, è possibile procedere ad affidamento diretto secondo i disposti di tale lettera fino all'importo di € 100.000,00";
 2. alla lett. b), è aggiunto, infine, il periodo: "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, la consultazione avviene con cinque operatori economici, ove esistenti, per i lavori e con tre operatori economici, ove esistenti, per i servizi e forniture";
 3. alla lett. c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, le amministrazioni possono procedere ad affidamenti di lavori per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, previa consultazione di dieci operatori economici, ove esistenti";
 4. all'art. 36 comma 7 è aggiunto "In occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 25, comma 2 del citato decreto, le stazioni appaltanti possono procedere anche in deroga a quanto stabilito nelle linee guida di cui al comma 7 del presente articolo
- j) all'articolo 37, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo anche in assenza della qualificazione di cui all'art. 38 e non sono tenute a ricorrere alle centrali di committenza";
- k) all'articolo 40, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle

misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;

l) all'articolo 52,

1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano.”;

2. al comma 3, fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, o del comma 1-bis”;

m) all'articolo 60, al comma 3, dopo le parole :”amministrazione aggiudicatrice”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;

n) all'articolo 61, al comma 6, dopo le parole :”presente articolo”, sono aggiunte le seguenti: “ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,”;

o) all'articolo 70, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, possono procedere in assenza dell'avviso di preinformazione di cui al presente articolo.”;

p) all'articolo 77, comma 3 dopo le parole “ *I commissari*” è aggiunto il seguente periodo “*, fatta eccezione per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del citato Decreto,*”

q) all'articolo 93, al comma 1, dopo le parole “*all'articolo 36, comma 2, lettera a)*”, è aggiunto il seguente periodo “*e all'art. 163- bis e all'art. 163- ter*”

r) all'articolo 95:

1. al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) in occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto”;
 2. al comma 10 dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole:”e degli affidamenti di cui all’art 163 bis e 163 ter
- s) all’articolo 97
1. al comma 5, dopo le parole “delle spiegazioni”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, il termine di cui al presente comma è fissato in non più di 5 giorni.”;
 2. al comma 8, dopo le parole “inferiore a dieci”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato decreto, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a 5”;
- t) all’articolo 98, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5-bis. In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di cui al presente codice relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all’attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 25, comma 2 del citato Decreto, provvedono alle tempistiche e modalità delle comunicazioni previste dal presente articolo in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale e comunque in termini non superiori a 3 volte quelli stabiliti.”
- u) all’articolo 103, al comma 11, dopo le parole “all’articolo 36, comma 2, lettera a)”, è aggiunto il seguente periodo “e all’art. 163- bis e all’art. 163- ter”; e, all’ultimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:” ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all’art. 163- ter.”;
- v) all’articolo 105,
1. al comma 6, all’alinea, sono aggiunte le seguenti parole:” ad eccezione dei casi di cui agli articoli 163- bis e all’art. 163- ter.”
 2. al comma 7 è aggiunto infine il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le stazioni appaltanti, nell’ambito delle procedure di

cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, eseguono le verifiche di cui al presente comma con le modalità di cui all'art. 163-bis comma 7 e 8 del presente decreto. Al fine di garantire la massima speditezza nell'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando, negli avvisi o negli inviti che gli interventi siano eseguiti esclusivamente dall'impresa affidataria, escludendo il ricorso al subappalto.”

- w) all'articolo 106, al comma 1, lett. c) punto 1), dopo le parole: “ente aggiudicatore”, sono aggiunte le seguenti: “, ovvero in occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto.
- x) All'articolo 113, in fine, è aggiunto il seguente periodo “la disciplina degli inventivi per funzioni tecniche di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni tecniche svolte dai dispendenti delle stazioni appaltanti che redigono le perizie giustificative si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati ai sensi degli articoli 163 bis e 163 ter;
- y) all'articolo 113 bis, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo “ in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice, relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzate al superamento della situazione emergenziale, le stazioni appaltanti possono precedere ulteriori penali per danni causati dal ritardo nella conclusione delle prestazioni fino ad un ulteriore massimo del 10% dell'importo netto contrattuale”.
- z) all'articolo 157, al comma 2,:
 - 1. dopo le parole: “rotazione degli inviti”, è aggiunto il seguente periodo: “In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera a):
 - 2. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*In occasione degli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito delle procedure di cui al presente codice relative all'affidamento di lavori, servizi o forniture finalizzati all'attuazione delle*

misure di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato Decreto, gli incarichi di importo pari o superiore 100.000 e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b)";

aa) all'articolo 213 dopo il comma 17 è aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 163 bis e 163 ter, gli adempimenti di cui al presente articolo sono consentiti ad avvenuta ultimazione dei lavori, servizi e forniture".